



## Città metropolitana di Venezia

*Il Segretario generale*

Circolare n. 01/C  
Provvedimento n. 5 del 14/02/2020

*Alle Signore e ai Signori Dirigenti*

*e, p. c. al Signor Sindaco metropolitano*

*Oggetto: limitazioni al potere deliberativo del Consiglio Metropolitano dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali*

L'art. 1, comma 21, della Legge 56/2014 stabilisce che il Consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e che in caso di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del Sindaco del Comune capoluogo.

Nulla la predetta norma stabilisce in ordine alla previsione di cui all'art. 38, comma 5, TUEL che prescrive, in relazione alle autonomie territoriali locali che esso disciplina, che i Consigli si limitino, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

La previsione legislativa citata trae la propria ratio ispiratrice dalla necessità di evitare che il Consiglio Comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura cosiddetta "propagandistica", tali da alterare la par condicio tra le forze in competizione.

E' stato precisato in giurisprudenza che la preclusione disposta dalla norma opera solamente con riguardo a quelle fattispecie in cui il Consiglio è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti.

Quando invece l'organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell'an, nel quando e nel quomodo e che, inoltre, coinvolgano diritti primari dell'individuo, l'esercizio del potere non può essere rinviato (TAR Puglia n. 382/2004).

Al fine di individuare la decorrenza dell'operatività della disciplina recata dal predetto art. 38, comma 5, si deve fare esclusivo riferimento alla data di pubblicazione da parte del Sindaco del



## Città metropolitana di Venezia

manifesto elettorale previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 570/1960, da effettuarsi 45 giorni prima della data delle elezioni.

Da tale data, dunque, i Consigli sono tenuti a limitare la propria attività all'adozione degli **“atti urgenti e improrogabili”**.

Gli atti urgenti e improrogabili possono essere ricondotti alle sotto riportate tipologie:

- Adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali penda una diffida a provvedere.
- Nomina di rappresentanti dell'ente, imposti da termini perentori, presso Enti , Istituzioni od Aziende.
- Approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- Ratifica delle variazioni di bilancio.

Oltre ai casi su esposti la giurisprudenza ha cercato di definire la nozione di “atti urgenti e improrogabili” L'**urgenza** è correlata ad una situazione di estrema gravità per la quale si debba provvedere con immediatezza per non pregiudicare l'interesse pubblico. L'**improrogabilità** è connotata dall'esigenza che la situazione non possa subire dilazioni per la presenza di un termine che rende indifferibile l'adozione dell'atto.

I due profili devono coesistere ed essere rispettati per rispondere efficacemente ai principi generali di buona amministrazione e che condizionano la legittimità dell'esercizio del potere nel periodo successivo alla pubblicazione del manifesto dei comizi elettorali.

Il provvedimento pertanto dovrà contenere una motivazione che dia conto e accerti la sussistenza degli indicati presupposti, trattandosi di esercizio di un potere straordinario, per far fronte ad una situazione determinata e speciale.

La valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'adozione dell'atto è rimessa al Consiglio Metropolitano stesso.

Il fatto che la normativa speciale sulla Città Metropoli non faccia espressa menzione ad un'analogia disciplina restrittiva nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale, costituisce sicuramente una criticità.

Se è vero, infatti, che l'art. 1, comma 50, della Legge n. 56/2014 stabilisce che, per quanto non previsto dalla medesima, occorre fare riferimento alla norma del TUEL, per quanto compatibile, tuttavia, in questa fattispecie occorre rilevare come l'assetto istituzionale della Città metropolitana sia solo indirettamente interessato dalle consultazioni elettorali comunali, anche se la nomina del Sindaco del Comune capoluogo è causa di nuove elezioni della Città metropolitana, trattandosi di procedimento elettorale di secondo grado.



## Città metropolitana di Venezia

Ciò premesso ed in attesa di un intervento normativo specifico e chiarificatore, e pur nutrendo alcuni dubbi sulla diretta applicabilità della disciplina dettata dall'art. 38 c. 5 agli Enti di area vasta, si ritiene cautelativamente di interpretare il quadro normativo su evidenziato come applicabile anche alla Città Metropolitana.

Sulla scorta di quanto esposto ed in relazione all'approssimarsi delle scadenze del mandato elettivo dell'organo di vertice della Città Metropolitana, vi è la necessità di effettuare una corretta programmazione delle sedute future del CM e degli atti da sottoporre alla relativa approvazione.

Si chiede quindi alle Signorie in indirizzo di voler formulare una elencazione degli atti di pertinenza da sottoporre all'approvazione del predetto organo nelle sedute programmate del 20 Marzo e del 09 Aprile, da inoltrare alla Scrivente per il giorno 18 c.m.

Cordialità.

Il Segretario Generale  
dott.ssa Maria Cristina Cavallari  
(documento firmato digitalmente)